



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP, FATTA A TOKYO IL 14 DICEMBRE 2023

Art. 15

(1) Le cariche di CE e dei Direttori saranno ricoperte da cittadini di Parti diverse, secondo un meccanismo che mantenga un equilibrio tra le Parti. Tale meccanismo, le procedure per la nomina, nonché l'arruolamento del personale dell'Agenzia e la durata del mandato, saranno definiti in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti. (2) Ai fini della presente Convenzione, per "personale dell'Agenzia" si intende tutto il personale che lavora direttamente per l'Agenzia in base a un accordo scritto con l'Agenzia stessa. Ciascuna Parte dovrà rispettare la natura internazionale delle responsabilità del personale dell'Agenzia, e non cercherà di influenzarlo nell'adempimento dei suoi doveri.

Versione in vigore dal 4 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

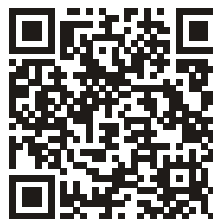
Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023
Estremi	Legge 18 novembre 2024, n. 184
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-184-2024/art-15>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it